



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: EMPOLI

Registrazione di Atto Privato

Il 11/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZJ , serie 3 , numero 94

data di stipula: 27/01/2025

ident.vo telematico: TZJ25L000094000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01374830501

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01535300501	GGLFNC47A28F686D			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "FIERA DEGLI UCCELLI – MONTOPOLI IN VAL D'ARNO" DEL GIORNO 27/01/2025

Alle ore 19:00 del giorno 27/01/2025, il Presidente dell'Associazione "Fiera degli Uccelli – Montopoli in Val d'Arno" dichiara aperta, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria di adeguamento statutario, convocata con nota scritta inviata a tutti i soci aventi diritto.

Risultano presenti, oltre al citato Presidente, tutti i soci.

Il Presidente Giglioli Franco invita il Sig. Lini Paolo a svolgere le funzioni di segretaria e a dare lettura del nuovo testo statutario, in funzione dell'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore – Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e, nell'occasione, di alcune funzionali miglierie proposte dal Consiglio Direttivo.

Data lettura del testo ed al termine del dibattito assembleare, il Presidente pone in votazione, come da ordine del giorno, in forma palese e per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo statutario che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Al termine dell'espressione di voto risultano favorevoli all'approvazione del nuovo Statuto tutti i presenti.

Sulla base di ciò, il Presidente proclama accolta la proposta alla quale seguirà la registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate

Alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Montopoli in Val d'Arno, 27/01/2025

Il Presidente

Giglioli Franco



Il Segretario

Lini Paolo





STATUTO

FIERA DEGLI UCCELLI – MONTOPOLI IN VAL D'ARNO APS

Articolo 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita un'associazione denominata "FIERA DEGLI UCCELLI – MONTOPOLI IN VAL D'ARNO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede in Montopoli In Val d'Arno (PI). La modifica della sede legale nel medesimo Comune non comporterà l'obbligo di modificare il presente Statuto.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi del codice civile negli artt. 14-42 e dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione è apartitica, apolitica, senza scopo di lucro neppure indiretto.



Articolo 2 – Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni venti, salvo contraria decisione dell'assemblea degli associati, la quale potrà deliberare la cessazione dell'attività e il contestuale scioglimento dell'associazione.

Articolo 3 – Scopo

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare per promuovere, programmare, organizzare e coordinare la "Fiera degli Uccelli, degli animali da cortile e del Bestiame", che si svolge annualmente in Montopoli Val d'Arno, nel mese di settembre. Tale iniziativa deve avere sempre come punto di riferimento gli animali ed in particolare la loro tutela e salvaguardia.

A tale scopo l'associazione potrà anche assumere qualunque iniziativa che possa giovare a mantenere e migliorare la tradizione di tale manifestazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);

Ai fini dello svolgimento delle Attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone in essere le seguenti attività:

- acquistare, noleggiare permutare e conservare attrezzature per lo svolgimento della manifestazione;
- promuovere, programmare, organizzare e coordinare attività di carattere ricreativo, culturale, folkloristico e sociale collegate con la manifestazione;
- partecipare ed aderire in modo diretto e indiretto ad eventuali iniziative e manifestazioni organizzate da altri enti;
- acquistare, vendere, condurre, locare, costruire e amministrare beni immobili e mobili registrati;
- quant'altro ritenuto utile ed opportuno, purché connesso alla promozione, alla divulgazione e al raggiungimento degli scopi istituzionale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4 – Volontari e Lavoratori

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

[Handwritten signatures and official stamps on the right margin]

Articolo 5 – Entrate, Proventi e Patrimonio

L'associazione provvede a fronteggiare le spese necessarie per il conseguimento dei propri scopi e per il suo funzionamento delle seguenti entrate:

- a) quote ordinarie di iscrizione annuale e quote straordinarie degli associati;
- b) eccedenze attive dalle gestioni annuali e frutti derivanti da investimenti patrimoniali;
- c) elargizioni, devoluzioni, donazioni di beni da parte di benefattori e lasciti testamentari;
- d) contributi, rimborsi e sovvenzioni previsti dalle leggi statali e regionali;
- e) contributi di enti locali o di altri enti pubblici e/o privati, istituzioni, sodalizi;
- f) rendite patrimoniali;
- g) proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale;
- h) attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 – Associati

L'associazione è costituita dagli associati fondatori e da eventuali altre persone che, liberamente associate mostrano particolare interesse per il mantenimento della tradizionale manifestazione. Ogni associato deve contribuire allo sviluppo dell'associazione impegnandosi a prestare la propria attività, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro e ad accettare le norme statutarie e le decisioni che in base alle stesse saranno adottate dagli organi dell'associazione.

I soci che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il nuovo associato è obbligato a versare, entro 30 giorni dal momento della sua ammissione, la quota ordinaria di iscrizione annuale, dopodiché verrà iscritto nel libro dei soci a decorrere dalla data in cui ha effettuato il versamento. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo effettuata entro non oltre 10 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede associativa alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e di un altro componente del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

La dichiarazione spontanea di recesso dovrà essere presentata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. L'associato è considerato moroso nel pagamento della quota ordinaria annuale dopo sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo dove viene indicata la quota annuale.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In tutti in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto associativo, gli eredi o gli associati, che hanno così perso tale qualifica, non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e quindi non potranno prendere alcunché.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo
- c) Collegio dei Proviviri
- d) Organo di Controllo
- e) Organo di Revisione



Articolo 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli associati possono farsi rappresentare all'assemblea da altro componente, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. Inoltre è convocata quando sia fatta richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione deve pervenire per iscritto con lettera semplice da spedirsi agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 – I compiti dell'Assemblea degli Associati

L'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- 2) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- 3) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- 4) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 10 – Le delibere dell'Assemblea degli Associati

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto. Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza è sempre ritenuta valida quando sono presenti tutti i membri.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Nel mese di settembre, in prossimità dell'annuale Fiera degli Uccelli, le riunioni avranno preferibilmente cadenza settimanale.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di probiviro.

Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma si stabilisce che per la validità delle deliberazioni relative alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e dell'amministratore, nonché di quelle relative alla redazione della bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, è richiesta la maggioranza dei componenti.

Tutte le votazioni sono palesi tranne quelle riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, comporta la revoca della carica.

Articolo 13 – Compiti e Funzionamento del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) nominare, tra i suoi membri, il presidente, il vice presidente, il segretario e l'amministratore;

- b) formulare il programma annuale dell'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea insieme al bilancio preventivo entro e non oltre il 31/05 di ogni anno;
- c) predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- e) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- g) stabilire la data dello svolgimento della manifestazione "Fiera degli Uccelli, degli animali da cortile e da bestiame";
- h) stabilire la misura della quota di iscrizione annuale e deliberare sulla necessità e sulla misura di quote straordinarie;
- i) proporre all'approvazione dell'assemblea degli associati un eventuale regolamento interno ed eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- j) nominare, tra i primi dei non eletti dall'Assemblea degli Associati, i nuovi membri da sostituirsi a quelli che, per qualsiasi causa, non possono o non vogliono più ricoprire cariche sociali
- k) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
- l) deliberare l'accensione di conti correnti o di altre forme di deposito presso istituti di credito o amministrazione postale;
- m) deliberare l'iscrizione dell'associazione negli albi o nei registri delle organizzazioni, istituiti a livello comunale, provinciale, regionale o statale;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Articolo 14 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, firma i relativi verbali, ed assume la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate da tali organi, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Convoca altresì la commissione elettorale.

Il presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento, recesso, revoca, decadenza o esclusione assumendo la rappresentanza momentanea dell'associazione. La firma del Vice Presidente comprova di per se sola, l'assenza o l'impedimento del presidente.

Articolo 15 – Il Segretario

Provvede:

- alla compilazione e spedizione degli inviti per le riunioni del consiglio di amministrazione e per quelle dell'assemblea degli associati nonché alla cura di tutta la corrispondenza sia in arrivo che in uscita;
- a tenere aggiornato l'archivio e alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi associati;
- a redigere e conservare, in separati registri, i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli associati. Su tali atti apporrà la sua firma accanto a quella del presidente;
- all'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni che verranno organizzate dall'associazione;
- collabora con il presidente nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni e in generale nell'espletamento delle di lui funzioni;
- firma, d'incarico del presidente, la corrispondenza.

Articolo 16 – L'Amministratore

Provvede:

- alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo seguendo le indicazioni del consiglio di amministrazione;
- all'aggiornamento della contabilità sociale nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili
- alla firma dei mandati di pagamento o di riscossione;
- alla firma dei prelievi di somme da eventuali depositi bancario e/o postali;
- a versare le somme incassate, cui all'articolo 5, nei conti bancari e/o postali;
- a tenere aggiornato, su apposito registro, l'inventario di tutto il materiale sociale;
- ad eseguire eventuali incarichi particolari, riguardanti la sua materia specifica, che gli saranno demandati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 17 – Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati. Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibile. Al suo interno nomina presidente e il segretario. I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscarne il suo nome. Con apposita relazione scritta, richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea degli

associati di dichiarare la revoca dell'associato da ogni carica sociale nonché l'esclusione e/o la decadenza dello stesso.

Articolo 18 – Il Bilancio

Il Bilancio dell'associazione è annuale, gli esercizi decorrono dal 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Le bozze di bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data in cui si riunirà l'assemblea degli associati che provvederà alla relativa approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Articolo 19 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Articolo 20 – Organo di Revisione

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Articolo 22 – Abrogazione

Il presente statuto abroga i precedenti statuti.



Articolo 23 – Disposizione Transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 24 – Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Ciprioli Franco

Rini Tosi

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 17 FEB. 2025 al n° 94
Serie 3-94 1 originali Esiti euro € 200,00
IL FUNZIONARIO
De Giovanni Antonio